



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

SETTORE Settore 4 Edilizia Attività produttive Ambiente

UFFICIO Ambiente

ORDINANZA Numero 5

Oggetto: MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA PM10.

IL SINDACO

Visto:

- Che il D.M. 02.04.2002 n. 60 ha fissato il valori limite di qualità dell'aria per gli agenti inquinanti, tra cui i PM 10 (polveri sottili), per i quali il valore limite in 24h per la protezione della salute umana è di 50 mg/mc (da intendersi come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superarsi più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- Che il D. Lgs. 155/2012 ha fissato il valore limite per la frazione delle polveri sottili c.d. PM 2.5, per i quali il limite è calcolato come media annua da rispettare a partire dal 1° gennaio 2015;
- Che la Regione Veneto ha approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 (BURV n. 130 del 21.12.2004) il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Che Il Decreto Legislativo n. 155/2010 stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al decreto stesso. La precedente zonizzazione era stata approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006.
- Che Il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, è stato redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera.
- Che il Comune di Castelfranco Veneto, in base ai criteri di cui al citato Piano, era inserito nelle "zone A" per i parametri relativi alle polveri sottili (PM10) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e nelle "zone B" per i parametri relativi al benzene e biossido di azoto (NO2);
- Che con successiva Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3195/2006 è stata approvata la zonizzazione del territorio in base ai risultati dei monitoraggi di Arpav;

Richiamato Il Decreto Legislativo n. 155/2010, che stabilisce che le Regioni redigano un progetto di riesame della zonizzazione del territorio regionale sulla base dei criteri individuati in Appendice I al decreto stesso;

Visto il progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n.155/2010, redatto da ARPAV - Servizio Osservatorio Aria, in accordo con l'Unità Complessa Tutela Atmosfera e approvato dalla Regione Veneto con approvato con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012;

Dato atto che in base a tale aggiornamento della zonizzazione il Comune di Castelfranco Veneto rientra in zona IT0503 "Pianura e capoluogo bassa pianura" e non fa parte di agglomerati;

Visto che la Regione Veneto:

- Con Deliberazione 122 del 23 febbraio 2015 ha dato "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006" sul divieto di combustioni all'aperto durante tutto il periodo invernale;
- Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'Aggiornamento al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha recepito "l'Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", c.d. "Accordo Padano" e che tale accordo è stato sottoscritto il 9 giugno 2017 dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

Visto che ne corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 6 settembre 2018 – presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – sono stati comunicati gli adempimenti derivanti dall'accordo di Programma, ovvero le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10, le quali definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da Arpav;

Richiamato il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 17 settembre u.s., durante il quale sono stati illustrati i dati di rilevazione di Arpav sulla qualità dell'aria a mezzo del sistema regionale con stazioni di rilevamento) e le misure previste dall'Accordo Padano;

Richiamato il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 17 settembre u.s., durante il quale sono stati illustrati i dati di rilevazione di Arpav sulla qualità dell'aria e le misure previste dall'Accordo Padano;

Rilevato che:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema "a semaforo":
- nessuna allerta – semaforo verde: nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/cm) della concentrazione di PM10;
- livello di allerta 1 – semaforo arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorno di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – semaforo rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorno di controllo) sui dieci giorni antecedenti;
- Arpav, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

Rilevato che l'Accordo Padano prevede, tra le altre, misure di limitazione alla circolazione veicolare per le autovetture private e per i veicoli commerciali diesel, *“da applicare prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale”*, come sottolineato dall'art. 2 comma 1 lett. a) del testo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 27 settembre 2018, con la quale dato atto che il Comune di Castelfranco Veneto ad oggi non è dotato di un adeguato sistema di trasporto pubblico locale, si delibera di derogare il divieto di cui all'art. 2 comma 1 lett. a) dell'Accordo di Programma per le limitazioni al traffico dei veicoli diesel;

Visti:

La deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 27 settembre 2018;

La DGRV n. 122 del 27/05/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;

il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 19.04.2016;

la DGRV n. 1908 del 29/11/2016 “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017;

la seduta del CIS in data 6 settembre 2018 nell'ambito della quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano 2017;

il D. Lgs. 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 19.04.2016;

ORDINA

1. Obbligo di spegnimento dei motori dei seguenti mezzi:

- a) degli autobus compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- a) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli trasporto cose anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- b) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza dei semafori e dei passaggio a livello;
- c) dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta.

1. **Il divieto di combustioni all'aperto anche in ambito rurale dal 1° ottobre fino al 31 marzo 2019**, con le seguenti eccezioni, le quali comunque devono rispettare le dovute modalità di sicurezza e precauzioni stabilite dalla legge:
 - a) Dei tradizionali falò dell'Epifania organizzati esclusivamente da Associazioni, Comitati di Quartiere, Parrocchie nel mese di gennaio 2019 con utilizzo del solo materiale vegetale proveniente dalla potatura delle piante e delle siepi, che saranno oggetto di specifica Ordinanza Sindacale;
 - a) dei casi soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;
 - b) di nidi di processionaria del pino che danneggia le piante di conifere e le resinose in genere;

Le deroghe previste alle lettere b) e c) dovranno avere la seguente disciplina:

- autocertificazione dell'interessato da presentare al Comune almeno 7 giorni prima compilando il modulo allegato alla presente ordinanza;
- sul luogo di produzione, ad almeno 30 metri dall'abitazione, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a non meno di 100 metri da zone boschive, in cumuli di dimensione limitata, con una larghezza inferiore ai 3 metri e comunque non superiore a 3 metri steri per ettaro al giorno, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte dell'abbruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente;
- in giornate preferibilmente umide e in assenza di vento, nell'intervallo temporale 08.00/16.00;
- con la costante vigilanza durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco. E' severamente vietato abbandonare la zona prima della completa estinzione di focolai e braci, il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere e/o differire la combustione autorizzata in deroga.

Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dai residui vegetali indicati nella presente ordinanza.

2. **Divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "2stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016.
3. **In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio:**
con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/mc per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e i giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo:
 - a) di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016.
4. **In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso:**
con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/mc per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e i giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo:

- a) di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianti di riscaldamento principale a gas) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016;
5. **Il divieto di climatizzare** i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari:
- Cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - Box, garage, depositi.
6. **La riduzione delle temperature medie per il riscaldamento civile:**
Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:
- A massimi 18° C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/39 con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E-5 – attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – attività sportive;
 - A massimi 16°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

I titolari/rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- con l’energia termica per la climatizzazione degli ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:

- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- gli edifici adibiti a piscine.

AVVISA

La presente ordinanza ha efficacia dal 1° ottobre 2018 fino alle ore 24,00 del 31 marzo 2019.

A carico dei trasgressori son previste le seguenti sanzioni:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all’aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 a € 500,00 previste dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;

- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e inviata a tutti i settori comunali e a tutti i sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Municipale;
- Regione del Veneto;
- Provincia di Treviso – Settore Ecologia e Ambiente;
- Azienda ULSS n. 2;
- ARPAV - Dipartimento provinciale di Treviso;
- MOM – Azienda di Trasporto Pubblico Locale;
- Ferrovie dello Stato compartimento movimento Mestre;
- Prefettura di Treviso;
- Corpo Forestale dello Stato – comando Provinciale di Treviso;
- Compagnia Carabinieri di Castelfranco Veneto.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione.

Visto: Il Dirigente del Settore 4 Edilizia Attività produttive Ambiente

Li, 01/10/2018

IL SINDACO
Stefano Marcon

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stefano Marcon;1;2129963